

F O N D A Z I O N E
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO

REGOLAMENTO

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Deliberato dall'ORGANO di INDIRIZZO 23.7.2001

Modificato dall'ORGANO di INDIRIZZO 28.5.2008

Modificato dall'ORGANO di INDIRIZZO 20.4.2017

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 Statuto, definito in coerenza con le disposizioni del Protocollo d'Intesa ACRI-MEF, disciplina le modalità di intervento ed i criteri attraverso cui la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO (di seguito FONDAZIONE) opera per il perseguimento degli scopi statutari.

ART. 2

(Settori di intervento)

1. La FONDAZIONE persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, esercitando la propria attività e destinando le risorse disponibili unicamente nei settori ammessi di cui alla normativa tempo per tempo vigente, operando in via prevalente nei settori rilevanti, scelti tra quelli ammessi in numero non superiore a cinque, come individuati ogni tre anni nel Piano Programmatico Pluriennale.

ART. 3

(Principi generali)

1. La FONDAZIONE impronta la sua azione a criteri di efficienza, equità, indipendenza, imparzialità e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa
2. La FONDAZIONE persegue i propri scopi:
 - a) in via prevalente mediante il finanziamento di iniziative e progetti di terzi, attraverso l'erogazione di somme di denaro a fondo perduto anche di carattere pluriennale (si considerano ricomprese in tale tipologia anche le "erogazioni di sostegno istituzionale" in forma di finanziamento effettuato a favore di altri soggetti pubblici o privati e destinato a sostenere l'attività ordinaria di un'organizzazione, piuttosto che la realizzazione di uno specifico progetto);
 - b) nel rispetto dei vincoli statutari, mediante la realizzazione diretta di interventi

- operativi, anche con la collaborazione di terzi;
- c) mediante l'esercizio di imprese strumentali di cui all'art. 1, lettera h) del d. lgs. 153/99, anche con l'assunzione di partecipazione di controllo.
3. Possono ottenere erogazioni esclusivamente le attività e le organizzazioni aventi un indiscusso valore sociale e suscettibili di incidere positivamente ed in maniera rilevante nel settore di riferimento, tenuto conto dell'entità dell'erogazione, del settore verso cui è rivolta, nonché dell'ambito territoriale di operatività.
 4. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere realizzate in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, anche attraverso la promozione, la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con lo Statuto.
 5. La FONDAZIONE può altresì aderire ad attività consortili od associative, sia italiane che estere ed intraprendere ogni altra azione ritenuta opportuna ed utile per perseguire le proprie finalità, purché compatibile con lo Statuto.
 6. La scelta delle attività e delle organizzazioni destinatarie di erogazioni deve avvenire sulla base del principio di trasparenza, della piena corrispondenza con i fini della FONDAZIONE, del rilievo sociale dell'organizzazione e dell'iniziativa oggetto del finanziamento, nonché attraverso un'attenta valutazione del rapporto dei costi in relazione ai benefici attesi.

ART. 4

(Soggetti destinatari)

1. Possono beneficiare dei contributi della FONDAZIONE gli Enti, pubblici e privati senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della FONDAZIONE, nonché le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, c. 1, lettera h) del d. lgs. 153/99 e le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e s m i, le imprese sociali, le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero ex art. 3, c. 2 del d. lgs. 153/99. Gli enti privati debbono essere normalmente costituiti per atto

pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata; è in facoltà della FONDAZIONE accogliere domande provenienti da associazioni, comitati, enti costituiti in assenza delle suddette formalità, qualora i fini perseguiti e l'attività svolta siano ritenuti rilevanti.

2. Non sono ammesse richieste provenienti da persone fisiche, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali, forze armate, nonché soggetti che mirino a limitare la libertà e la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della FONDAZIONE.

ART. 5

(Piano Programmatico Pluriennale [PPP]

Documento Programmatico Previsionale [DPP]

Bando di erogazione)

1. Con il PPP la FONDAZIONE definisce le linee generali cui dovrà attenersi, stabilendo gli indirizzi strategici, gli obiettivi e le priorità, per la concreta realizzazione della propria attività istituzionale nel periodo di riferimento. Il documento può essere aggiornato ed integrato con riferimento al periodo di vigenza, con le stesse modalità previste per la sua approvazione ai sensi del vigente Statuto.
2. Nell'ambito della definizione pluriennale dei programmi la FONDAZIONE può limitare la propria attività, transitoriamente e per periodi definiti, ad alcuni settori e/o ad alcune aree territoriali di operatività, al fine di rendere più efficace la sua azione e sovvenire in maniera organica e puntuale alle esigenze del territorio.
3. Entro il mese di ottobre di ogni anno l'Organo di Indirizzo approva il DPP predisposto dal Consiglio di Amministrazione relativo all'attività della FONDAZIONE per l'esercizio successivo.
4. Il DPP, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed all'utilizzazione del patrimonio, individua le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità e gli strumenti di intervento nel periodo annuale considerato, evidenziando le risorse da destinare al finanziamento dei diversi settori

di intervento individuati.

5. Di norma dopo l'approvazione del DPP, o diversamente in relazione alle esigenze operative, la FONDAZIONE predispone un bando di erogazione avente le caratteristiche stabilite al successivo art. 6.
6. L'utilizzo del bando di erogazione non è da ritenersi vincolante nei casi in cui la peculiarità degli obiettivi perseguiti renda opportuna la predisposizione di progetti propri della FONDAZIONE di cui al successivo art. 7, per la realizzazione dei quali sia necessario il coinvolgimento di soggetti esterni, sia nella fase di co-progettazione che di realizzazione degli interventi.

ART. 6

(Bando di erogazione)

1. Per ciascun programma di attività il Consiglio di Amministrazione predispone un bando di erogazione reso pubblico secondo le modalità di cui all'art. 15.
2. In casi motivati da particolari situazioni di necessità o urgenza il Consiglio di Amministrazione può approvare nuovi bandi nel corso dell'anno.
3. Nel bando - redatto in forma sintetica per la pubblicazione - sono specificati i seguenti elementi:
 - a) i settori in cui la FONDAZIONE intende realizzare le proprie finalità;
 - b) il relativo ambito territoriale;
 - c) i termini entro cui le richieste devono essere presentate;
 - d) le modalità di presentazione delle stesse.
4. Il bando comprende inoltre la modulistica di richiesta con cui la FONDAZIONE raccoglie i dati necessari al censimento degli enti richiedenti (anagrafe/natura giuridica/indicazione Presidente e riferimento per contatti/estremi bancari), oltre alla tipologia della richiesta (descrizione sintetica e analitica del progetto, ovvero contributo finalizzato ad attività istituzionali/spese gestione) ed alla quantificazione da esporre alla FONDAZIONE con il relativo quadro finanziario (previsione di spesa/altre risorse a disposizione).

5. Le modalità di presentazione delle richieste, unitamente ad una sintesi delle norme operative adottate - allegate al bando - forniscono indicazioni circa:
 - a) le tipologie di richiedenti non ammessi ai contributi;
 - b) i criteri adottati per la valutazione delle richieste;
 - c) la documentazione necessaria per l'accesso ai contributi, eventualmente determinata anche per settori e importi;
 - d) l'iter previsto per l'esame delle richieste;
 - e) l'indicazione delle modalità attraverso cui verrà verificata la realizzazione dei progetti finanziati e della possibilità di sospensione o revoca dell'erogazione in caso di irregolarità;
6. Al bando è altresì allegata la documentazione prevista ex d. lgs. 196/03 (consenso/informativa).

ART. 7

(Progetti diretti di intervento)

1. Per il perseguimento dei propri scopi - oltre all'attività erogativa gestita attraverso il bando di cui al precedente art. 6 - la FONDAZIONE può promuovere e realizzare progetti diretti.
2. Prima dell'avvio di un progetto diretto il Consiglio di Amministrazione può realizzare uno studio di fattibilità del progetto stesso per il quale può avvalersi della collaborazione di singoli esperti o di organizzazioni specializzate.
3. Per l'esecuzione dei progetti diretti, il Consiglio di Amministrazione e lo staff della FONDAZIONE possono collaborare, sia nelle fasi progettuali che in quelle di realizzazione e di valutazione con soggetti esterni che - per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità ed efficienza dei servizi erogati - siano in grado di supportare la FONDAZIONE nel perseguimento degli obiettivi progettuali.

ART. 8

(Presentazione delle richieste - Documentazione)

1. I soggetti che intendano richiedere contributi sulla base di un bando di erogazione,

devono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal bando medesimo. L'inosservanza di tali prescrizioni - non motivata da giustificabili circostanze che il Consiglio di Amministrazione si riserva eventualmente di valutare - è preclusiva alla considerazione della richiesta.

2. Ove il soggetto richiedente operi attraverso più sedi, settori, uffici, la richiesta deve comunque fare riferimento ed essere presentata dall'organo centrale.

ART. 9

(Istruttoria delle richieste)

1. Scaduti i termini fissati dal bando, l'attività istruttoria sulle richieste pervenute inizia con la verifica ad opera della Segreteria degli aspetti formali e degli elementi di rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dal Bando di erogazione; prosegue con l'ulteriore analisi delle richieste pervenute da parte delle Commissioni consultive interne, costituite da membri del Consiglio di Amministrazione in relazione alle specifiche competenze nell'ambito dei settori.
2. Nel caso in cui sia ritenuto necessario, le Commissioni consultive interne e la Segreteria possono acquisire ulteriori informazioni rilevanti ai fini della valutazione della richiesta.
3. Per la valutazione di progetti complessi o di ampia portata o richiedenti particolari conoscenze tecniche la FONDAZIONE potrà avvalersi anche di consulenti esterni, scelti tra personalità indipendenti e di provata competenza ed esperienza nei settori verso cui è diretta l'erogazione.
4. Nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste, gli Uffici, gli organi consultivi e gli organi interni della FONDAZIONE si attengono alla valutazione obiettiva del progetto avendo come unico scopo il miglior perseguimento dei fini statutari e dei programmi da realizzare. Essi pertanto elaborano un'analisi quanto più possibile rigorosa degli effetti che il progetto è suscettibile di avere in relazione ai costi, diretti ed indiretti, che la sua realizzazione comporta.

5. Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la FONDAZIONE opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 10

(Criteri per la valutazione delle richieste)

1. La FONDAZIONE prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione i contenuti e le modalità di attuazione, i soggetti coinvolti, i beneficiari, l'ambito territoriale e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione.
2. Constatata la rispondenza del progetto proposto ai programmi della FONDAZIONE, ai criteri stabiliti in via generale dal presente Regolamento, nonché a quelli ulteriori fissati dal Bando, nella valutazione delle richieste pervenute, al fine di consentire anche la confrontabilità dei progetti nell'ambito dello stesso settore, la FONDAZIONE si baserà in particolare sui seguenti criteri:
 - a) realizzabilità concreta del progetto;
 - b) carattere innovativo e capacità di perseguire in modo efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
 - c) definizione temporale;
 - d) grado di incidenza sul territorio di operatività della FONDAZIONE;
 - e) impatto in termini di benefici materiali ed immateriali in relazione ai costi sostenuti;
 - f) completezza della documentazione fornita.

ART. 11

(Delibera delle erogazioni - Comunicazione delle delibere)

1. Le decisioni in ordine alle erogazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Il verbale relativo alle erogazioni contiene almeno l'indicazione del beneficiario, della località di intervento, dell'importo deliberato e - in sintesi - la finalità

dell'intervento.

3. Per l'assunzione di delibere di erogazione per importi singoli superiori ad € 250.000 deve essere acquisito il parere del Collegio Sindacale.
4. Ogni decisione positiva sulle richieste di erogazione è comunicata ai richiedenti per scritto, entro 30 giorni dalla loro assunzione.
5. Entro la chiusura dell'esercizio di riferimento la FONDAZIONE comunica l'esito negativo delle iniziative proposte.
6. Le richieste il cui esito sia stato negativo per carenza di fondi o per inadeguatezza ai parametri stabiliti possono essere ripresentate in relazione ai successivi bandi pubblicati, purché coerenti.

ART. 12

(Modalità erogative)

1. Il Segretario Generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alle deliberazioni ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
2. La comunicazione sulla deliberazione positiva riguardante l'erogazione contiene le indicazioni sulle modalità con cui sarà erogato il contributo, nonché la specificazione degli obblighi di rendicontazione e gli altri oneri posti a carico del soggetto beneficiario, al fine di garantire un corretto utilizzo dei fondi ricevuti e favorire le necessarie verifiche sul loro uso.
3. Le erogazioni sono effettuate di preferenza sui conti correnti accessi presso la ex Banca Conferitaria o con altre forme tecniche concordate con la Segreteria della FONDAZIONE.
4. Il soggetto richiedente decade dal diritto all'utilizzo del contributo qualora il progetto non sia avviato nei dodici mesi successivi alla comunicazione di erogazione per cause a lui imputabili o per il venir meno dell'iniziativa. La decadenza è accertata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione che, nel caso di progetti particolarmente impegnativi, potrà concedere una proroga del termine.

ART. 13

(Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti)

1. A conclusione del progetto/attività e comunque non oltre la redazione del bilancio dell'esercizio di riferimento, i soggetti fruitori di erogazioni di importo pari o superiore all'ammontare stabilito dalla FONDAZIONE nel Bando annuale, sono tenuti a fornire un rendiconto opportunamente documentato relativo all'utilizzo della somma erogata, nonché una relazione contenente in particolare gli elementi necessari alla verifica del rapporto costi/benefici, pena l'esclusione da future eventuali contribuzioni sino all'adempimento di detto obbligo. Nel caso di erogazioni pluriennali è richiesta una relazione per ogni anno di attività.

ART. 14

(Rapporto annuale)

1. Entro l'approvazione del Bilancio, il Consiglio di Amministrazione redige un rapporto su tutta l'attività erogativa dell'anno precedente che - nell'ambito delle componenti del bilancio consuntivo di esercizio approvato dall'Organo di Indirizzo - formerà parte integrante della Relazione degli Amministratori sulla Gestione (c.d. Bilancio di Missione).

ART. 15

(Pubblicità)

1. Ogni documento destinato alla diffusione riguardante l'attività della FONDAZIONE, è reso pubblico attraverso:
 - a) il sito internet della FONDAZIONE;
 - b) la consultazione presso la Segreteria;
 - c) le eventuali pubblicazioni a stampa realizzate a cura della FONDAZIONE ed inviate su richiesta ai soggetti interessati.

ART. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione.